



CITTÀ DI GALATINA  
PROV. DI LECCE

**BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2021 -  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI  
DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.**

**IL DIRIGENTE RENDE NOTO**

In esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 e n. 419 del 12.12.2022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all'anno 2021.

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

**Requisiti reddituali:**

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M.del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08;  
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Occorre, inoltre, fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2021 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata, pena di esclusione:

-dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure  
-dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure  
-nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

**Inoltre:**

- Cittadinanza italiana
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007
- Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2021
- Residenza nel Comune di Galatina nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo
- Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2021, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico
- In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

-genitori separati o divorziati residenti in Puglia;

-disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;

-presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del Codice penale.

- L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;
- Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
- Di non aver beneficiato, per l'anno 2021, della quota destinata all'affitto del REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n.26 e s.m.i.

**SI PRECISA CHE:**

- Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge.
- Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2021 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%.
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo non può essere superiore a euro 3.098,74.
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) la legge 457/78 art. 21 ( a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2021 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a euro 15.250,00.
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%.
- Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo non può essere superiore euro 2.324,06.
- L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse.
- Quando il contributo è inferiore a € 25,00 non viene concesso e viene ridistribuito proporzionalmente agli altri aventi diritto.
- I contributi ad integrazione dei canoni di locazione non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. I Comuni, pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari.

**SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO:**

- Le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore.
- Le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2021 hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc.).
- Le domande relative a nuclei familiari in cui nessun componente sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".
- Le domande relative a nuclei familiari che abbiano beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli scaricabili dalla sezione News del sito del Comune di Galatina: [www.comune.galatina.le.it](http://www.comune.galatina.le.it) e trasmesse, debitamente sottoscritte e complete degli allegati, all'indirizzo: [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it), inserendo all'oggetto: **DOMANDA CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE Legge 431/98 – anno 2021** o consegnate brevi manu al Servizio di Segretariato Sociale Professionale del Comune, sito in via Montegrappa n. 8, piano terra.

**Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 3 marzo 2023 alle ore 12.00.**

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

**È obbligatorio allegare alla domanda:**

- Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
- Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:
  - Attestazione dei Servizi Sociali del Comune di aver fornito assistenza o autocertificazione;
  - Oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone;
  - Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in uno con la copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021/documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq utili dell'abitazione condotta in locazione;
- Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2021;
- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2022) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2021;
- Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto k) dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata ed eventuale altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- Modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc. postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.

Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate, oltre che di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. **Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici. Nel caso di dichiarazioni dubbie, si invierà la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.**